



COMUNE DI SACCOLONGO

35030 PROVINCIA DI PADOVA

Via Roma, 27 - Tel. 049/8739811 Fax 8016132 Cod. Fisc. 80009990286 Part. IVA 01877550283

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9

Sessione Ordinaria - Seduta di Prima convocazione

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

L'anno **duemiladodici** addì **ventitre** del mese di **maggio** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

TURETTA DORELLA	P	GIURIOLO ANITA	P
MAGGIOLO ELISA	P	LEVORIN GERMANO	P
GARBIN STEVE	A	SANTI ARMANDO	P
FELTRE ANDREW	A	TOBALDO EDOARDO	P
LOLLO VITTORIO	P	MARAFFON MARTINA	P
MANDRUZZATO AURELIANO	P	BETTIN RESY	P
PERUZZO ELENA	P	TOMMASI GIANNI	P
VACCESE LORENZO	P	SCALDAFERRO GIANLUCA	P
GASTALDELLO GIANCARLO	P		

Presenti 15, Assenti 2

Assiste alla seduta il Sig. RIGONI GIOVANNI Segretario Comunale

Il Sig. TURETTA DORELLA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.

VACCESE LORENZO

GIURIOLO ANITA

SCALDAFERRO GIANLUCA

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to TURETTA DORELLA

Il Segretario Comunale
F.to RIGONI GIOVANNI

N. 237 reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
<p>Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi</p> <p>dal 12-06-12 al 27-06-12</p> <p>Addì 12-06-12</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to RIGONI GIOVANNI</p>	<p>Si certifica che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.</p> <p>Addì _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to RIGONI GIOVANNI</p>

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Saccolongo, li 12-06-12

Il Responsabile del Servizio
Maristella Lazzarini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

VISTO il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D. Lgs. n. 23/2011, che conferma la podestà regolamentare in materia di entrate comunali degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l'Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATO l'art. 52 del d. Lgs. n. 446/97, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle sentenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RITENUTO opportuno deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, al fine di attivare una serie di disposizioni regolamentari nella specifica podestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e nell'ampia podestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dal citato art. 52 del D. Lgs. n. 446/97;

VISTA la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi, allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO altresì che la Commissione Consiliare Bilancio/Regolamenti/Statuto ha analizzato la bozza (allegato A) del citato Regolamento con verbale n. 01/2012 del 27 aprile 2012;

RICHIAMATI:

- il comma 2 del citato art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 secondo cui i regolamenti comunali devono essere approvati con deliberazione del Comune entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e che non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo;
- l'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001 secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro i termini, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che l'art. 29, c. 16-quater, del D.L. 216/2011 convertito in Legge n. 14/2012, ha prorogato al 30 giugno 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012, con possibilità di adottare entro tale data il Regolamento Comunale dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO il T.U.EE.LL. D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 42, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri tecnico e contabile espressi rispettivamente dai Responsabili dei Servizi, a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

CONSIDERATO che il presente provvedimento in questa fase non necessita dell'attestazione per la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

SI PROPONE

1) di approvare il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria" come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, composto da n° 15 articoli, numerati dal n° 1 al n° 15;

2) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, il primo 1° gennaio 2012;

3) di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'articolo 13, c. 15, del DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 23-05-2012 Pag. 2 COMUNE DI SACCOLONGO

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno.

Successivamente e con separata votazione, con voti unanimi, espressi in forma palese, ai sensi di legge

DISPONE

di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Il Sindaco cede la parola **all'Assessore al Bilancio, Giancarlo Gastaldello**, il quale procede ad illustrare l'argomento evidenziando che il Regolamento è già stato visto in commissione e che è stata inserita la parte riguardante i disabili oltre alle modifiche dovute alla circolare arrivata in settimana.

Sindaco: definisce i presupposti di legge per questa imposta che va di fatto a sostituire l'ICI. Evidenzia che riguarda prime case e altri immobili, terreni edificabili e non, con margini di operatività da parte dei comuni molto limitati. Non è possibile, infatti, fare riduzioni tranne che per gli anziani e disabili che potranno pagare come prima casa l'unico immobile di proprietà anche se sono residenti in istituto e non si potrà più avere più di una residenza per lo stesso nucleo familiare così come non esiste più l'agevolazione per l'abitazione data in comodato.

Assessore Gastaldello: fa presente che è stato preparato un volantino oltre a riassumere le procedure per il calcolo dell'IMU è possibile conoscere gli orari d'ufficio per avere tutte le informazioni necessarie, accessibili anche per posta elettronica.

Consigliere Peruzzo: in merito al quesito posto dal Consigliere Tommasi in commissione consiliare circa la previsione di riduzioni per gli immobili pericolanti, precisa che tale agevolazione è prevista per legge.

Consigliere Tommasi: è del parere che si potrebbe auspicare per le prime case una riduzione per i disabili, e che comunque sarebbe opportuno che ciò venisse comunque scritto in quanto potrebbe servire per fare pressione.

Sindaco: precisa che se sarà data questa possibilità verrà fatto.

Consigliere Tommasi: ritiene che non sia male evidenziare questa esigenza in modo tale che se qualcuno dovesse leggerlo la questione potrebbe essere recepita in una apposita norma di legge.

Consigliere Maraffon: nel notare una unità d'intenti, fa presente che vi era l'intenzione di approvare un ordine del giorno per l'istituzione di agevolazioni per i disabili, e ne anticipa la presentazione.

Consigliere Tobaldo: precisa che se c'è disponibilità da parte dell'Amministrazione ci si può sentire per vie brevi per preparare la proposta.

Consigliere Bettin: chiede se è possibile far rientrare nelle agevolazioni le disabilità più gravi come quelle poste sotto tutela.

Sindaco: risponde che la legge non lo prevede.

Consigliere Tommasi: ribadisce l'opportunità di prevedere agevolazioni per i disabili e che se proposti potrebbero essere presi in considerazione.

Sindaco: fa presente che se viene presentato l'ordine del giorno in tal senso assicura che anche la maggioranza lo voterà.

Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: "**APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.**";

Uditi gli interventi sopra riportati;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dai Responsabili del Servizio

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 23-05-2012 Pag. 3 COMUNE DI SACCOLONGO

interessati, ai sensi dell'art. 49 comma uno del D.Lgs. 267/2000;

CON voti espressi legalmente, per alzata di mano:

- presenti n. 15
- voti favorevoli n 15
- voti contrari n. =
- astenuti n. =

DELIBERA

di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: “**APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.**”.

Successivamente,

Con voti legalmente espressi per alzata di mano:

- presenti n. 15
- voti favorevoli n 15
- voti contrari n. =
- astenuti n. =

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

SOMMARIO

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Determinazione dell'imposta e detrazioni
- Art. 3 Disciplina delle pertinenze
- Art. 4 Modalità di versamento e di riscossione
- Art. 5 Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
- Art. 6 Attività di accertamento
- Art. 7 Rimborsi
- Art. 8 Compensazioni
- Art. 9 Sanzioni ed interessi
- Art. 10 Riscossione coattiva
- Art. 11 Funzionario responsabile
- Art. 12 Istituti deflativi – disposizioni in materia di autotutela e di gestione
- Art. 13 Potenziamento dell'attività di accertamento
- Art. 14 Disposizioni finali e transitorie
- Art. 15 Entrata in vigore

Art. 1 Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale propria di cui agli artt. 7, 8, 9 e 14 del Decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011 e successive modifiche ed integrazioni e art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e secondo i principi contenuti nell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Art. 2 Determinazione dell'imposta e detrazioni

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
3. L'aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata.
4. Il contribuente è tenuto agli obblighi dichiarativi secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 Disciplina delle pertinenze

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.
2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 2 comma 2 esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

Art. 4 Modalità di versamento e di riscossione

1. Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla legge.
2. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.
3. Non sono dovuti versamenti qualora l'importo annuo complessivamente dovuto per contribuente sia inferiore ad € 12,00. L'importo può essere modificato con la deliberazione di determinazione delle aliquote d'imposta.

Art. 5 Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, richiamata dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

Art. 6 Attività di accertamento

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, degli interessi e della sanzione di cui al successivo art. 10 e delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall'Ente.

2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

4. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione e dell'autotutela amministrativa approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 30 novembre 1998, come modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28 gennaio 1999;

5. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

La Giunta Comunale individua annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio, con apposita deliberazione, su proposta dell'ufficio tecnico-urbanistico d'intesa con l'ufficio tributi, importi rappresentativi del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili

6. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.=. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento relativi al tributo. L'importo può essere modificato con la deliberazione di determinazione delle aliquote d'imposta.

Art. 7 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune entro centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente.

3. Il contribuente non può richiedere il rimborso delle somme versate a titolo d'imposta per aree fabbricabili divenute inedificabili..

3. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo annuo complessivamente spettante sia inferiore ad € 12,00. L'importo può essere modificato con la deliberazione di determinazione delle aliquote d'imposta.

Art. 8 Compensazioni

1. Su specifica richiesta del contribuente, è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purchè riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 9 Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso d'interesse legali calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 10 Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.
2. Non si fa luogo all'iscrizione a ruolo coattivo e alla riscossione del credito d'imposta comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta non superi l'importo stabilito dalla Legge.

Art. 11 Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 12 Istituti deflativi - disposizioni in materia di autotutela e di gestione

Il Comune, per la propria azione impositiva si avvale dell'Istituto di accertamento con adesione del contribuente sulle basi dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218 e sss.mm-ii, così come recepiti dal Regolamento Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 30 novembre 1998, come altresì modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28 gennaio 1999; Si applicano altresì le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale delle Entrate comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 74 del 9 dicembre 1998, in quanto compatibili.

Art. 13 Potenziamento dell'attività di accertamento

1. Per il potenziamento delle attività tributarie e per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto, è destinata una percentuale compresa tra 10% e il 15% del gettito I.M.U. incassata
2. L'entità del compenso nonché i criteri e le modalità di assegnazione e riparto vengono stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 14 Disposizioni finali e transitorie

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali agevolazioni o detrazioni previste dalla Legge che danno facoltà al Comune di applicarle, saranno deliberate con provvedimento di Giunta Comunale.

Art. 15 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012. Di esso, come delle sue modifiche, viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto del Contribuente).

PARERI
formati sulla proposta di deliberazione
(art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267)

TIPO	PARERE	FIRMA
REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	F.to RIZZONATO MORENO
REGOLARITA' CONTAB.	Favorevole	F.to RIZZONATO MORENO